



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione
Ufficio III
Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari
Ufficio II

A : Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

Ministero della Salute
DGISAN

0029086-P-17/07/2014

I.4.c.a.11/2012/1



N.
Posta al Foglio del
N.

Oggetto: Controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni - Reg (UE) n. 216/2014

Si inviano di seguito alcune indicazioni operative concernenti l'applicazione del Regolamento (UE) n. 216/2014 che modifica e sostituisce alcuni articoli del Reg. (CE) n. 2075/2005 "norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni".

L'EFSA ha confermato che il rischio di infezioni da Trichine nei suini allevati in condizioni di stabulazione controllata è trascurabile, riconoscendo la presenza sporadica di Trichine nell'UE solo in suini bradi e selvatici, identificando questo tipo di sistema produttivo come il principale fattore di rischio per le infezioni da Trichine. L'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) ha revocato la possibilità di rilasciare lo stato di "rischio trascurabile" ad interi Paesi o regioni mentre auspica la costituzioni di compartimenti costituiti da una o più aziende che applicano specifiche condizioni di stabulazione controllata.

E' in tale contesto che si inserisce il Reg. (UE) n. 216/2014.

Per quanto concerne i controlli al macello per la ricerca delle Trichine, la precedente normativa prevedeva che le partite di animali provenienti da allevamenti "esenti da trichine" fossero sottoposti al controllo del 10% (Linee guida nazionali) mentre per i riproduttori era previsto il controllo sistematico.

Il Reg (UE) n. 216/2014 indica modalità di controllo applicabile al *comparto* così come definito all'art. 1 comma 3; nelle more della implementazione del comparto sul territorio si forniscono le indicazioni sulla gestione dei controlli.

Devono essere campionati:

- tutti i riproduttori. Per gli animali provenienti da allevamenti da *riproduzione a ciclo chiuso*, sempre nel caso di aziende ufficialmente riconosciute a rischio trascurabile e operanti in condizioni di stabulazione controllata, è possibile testare solo i riproduttori senza obbligo di campionamento degli animali da ingrasso;
- il 10% di ogni partita di animali provenienti da allevamenti *da ingrasso*, sempre nel caso di aziende riconosciute a rischio trascurabile e operanti in condizioni di stabulazione controllata;
- tutte le carcasse degli animali provenienti da aziende non ufficialmente riconosciute .

Referenti: Dott.ssa Rosa Gaglione - 06 59946630 - email: r.gaglione@sanita.it

Dott.ssa L. Iuliano - 06 59942409 - email: l.iuliano@sanita.it

Referente: dott.ssa M. Girolama Falcone - 0659943082 - email: mg.falcone@sanita.it

Le carcasse di suini domestici non svezzati di età inferiore a 5 settimane non devono essere sottoposte all'esame trichinoscopico.


Il Reg (UE) n. 216/2014 prevede, tra le deroghe, che gli Stati membri possano, in alcuni casi, non testare le carcasse di scrofe, verri e suini da ingrasso che provengono da comparti o aziende a stabulazione controllata conformante all'allegato IV del medesimo Regolamento.

In considerazione delle ulteriori discussioni a livello comunitario sarà cura delle Scriventi Direzioni segnalare da quando l'Italia potrà beneficiare della suddetta deroga e le modalità della sua applicazione; pertanto fino ad allora codeste regioni sono invitate ad applicare i campionamenti come sopra indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gaetana Ferri)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrelli)



Referenti: Dott.ssa Rosa Gaglione - 06 59946630 - email: r.gaglione@sanita.it
Dott.ssa L. Iuliano - 06 59942409 - email: l.iuliano@sanita.it
Referente: dott.ssa M. Girolama Falcone - 0659943082 - email: mg.falcone@sanita.it
